UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF 16/2026

All'udienza del 06 novembre 2026, nelle persone dei Signori:

Dott. Roberto Reali	Presidente
Avv. Raffaella Vignotto	Vicepresidente
Avv. Giuseppe Emmolo	Componente estensore

il Tribunale Federale ha reso la presente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare R.G.P.F n. 16/2026 di cui all'atto di deferimento della Procura Federale del 29 luglio 2026, in persona del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, formulato a carico del tesserato Carluccini Pier Paolo, il Tribunale Federale segnala, innanzitutto, di aver provveduto, in via preliminare, al fine di consentire l'individuazione delle fattispecie addebitate all'incolpato:
a) a numerare, in quanto non numerate, le pagine dell'atto di deferimento della Procura Federale in data 29.07.2026, da pagina 1 a pagina 7;
b) ad individuare le fattispecie illecite contestate all'incolpato, di cui alla pagina 7 dell'atto di deferimento, con le lettere da a) ad e)
Nel deferimento, alla pagina 7, venivano contestate al Carluccini:
la violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, comma 1 lett. A) del Regolamento di Giustizia UITS, per inosservanza delle norme statutarie e regolamentarie nonché per violazione dei principi di lealtà e correttezza tra tesserati nel corso dell'attività sociale;
la violazione degli artt. 2,4,5 e12 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza, tutela della salute, non violenza e rispetto dell'integrità morale, nonché di collaborazione con gli organi di giustizia sportiva;
la violazione degli artt. 1,2,3,4,5 e 6 del Regolamento Safeguarding UITS, con riferimento al diritto dei tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità, nonché alla prevenzione e repressione di molestie e abusi sessuali, come condotte, verbali o fisiche, aventi connotazione sessuale non desiderate e, più in generale, all'obbligo di ogni tesserato di astenersi da apprezzamenti non inerenti alla prestazione sportiva e lesivi della dignità, decoro e sensibilità dell'altra persona;
la violazione degli artt. 2043 e 2050, ai fini della qualificazione dell'illiceità della condotta tenuta nei confronti della minore infraquattordicenne Gaia Pantano, nonché della condotta tenuta sulla linea di tiro non essendo in condizione conforme alle esigenze di prudenza, lucidità ed autocontrollo richieste dalla situazione.
Quanto alle *sanzioni,* con il deferimento, la Procura Federale ha domandato l'irrogazione della sanzione dell'inibizione dallo svolgimento di ogni attività sportiva ed istituzionale U.I.T.S. di mesi diciotto.

FATTO

Il presente procedimento ha origine dalla seguente segnalazione.
In data 08 aprile 2025 perveniva, presso l'Ufficio della Procura Federale, una segnalazione dalla Sezione del T.S.N. di Roma nella quale erano contenute le doglianze della Sig.ra Carmela Fina, madre della tiratrice infraquattordicenne Gaia Pantano, in ordine alla condotta tenuta, nel pomeriggio del 17.03.2026, dal tesserato Pier Paolo Carluccini nella palestra ad aria compressa dei 10 mt della sezione di Roma.
Nelle predette circostanze di luogo e di tempo il Carluccini intratteneva una conversazione sulle corsie di tiro con il tesserato Umberto Petrucci nella quale, con riferimento alla minore Gaia Pantano di anni 13, lo invitava a porre in essere le seguenti modalità di approccio e atti sessuali "vai la, la baci e le metti una mano in mezzo alle gambe".
Nella medesima occasione, assume il deferimento, il Carluccini si trovava in area di tiro in stato di alterazione per aver da poco assunto sostanze alcoliche. Da qui, chiede la procura, la necessità di evidenziare, sotto il profilo della sicurezza dei presenti, la rilevanza disciplinare della suddetta condotta, al fine di sanzionarla, in quanto tenuta in un contesto pericoloso come quello di attività di tiro.
Con provvedimento del 7 aprile 2026 veniva disposta l'apertura del procedimento disciplinare, ritenendo la Procura entrambi i fatti astrattamente idonei ad integrare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché, il primo di essi, violazione della normativa federale in materia di safeguarding, avuto riguardo al contenuto sessualmente connotato delle espressioni attribuite al tesserato in un contesto sportivo e con riferimento ad un soggetto infraquattordicenne. Nel corso delle indagini veniva redatto verbale delle audizioni dei Sig.ri Umberto Petrucci, Carmela Fina, Carolina Gilardi e Pier Paolo Carluccini. Al Carluccini, durante l'audizione, tenutasi alla presenza del difensore Avv. Domenico Giugni, venivano contestati i fatti sopra descritti costituenti ipotesi potenziale di addebito disciplinare. Ad essi veniva aggiunta anche la circostanza, idealmente collegata con il primo di essi, di avere, tra settembre e ottobre 2025, in orario serale, atteso la tesserata Carolina Gilardi nei pressi della sua macchina parcheggiata vicino all'università, di averla approcciata con modalità risultate dalla stessa non gradite e, nonostante ciò, di aver successivamente insistito con i tentativi di approccio tramite insistente messaggistica. Il Carluccini inizialmente non si sottoponeva all'interrogatorio nel merito, salvo poi sottoporvisi, su sua richiesta, soltanto alla conclusione delle indagini: in quell'occasione il Carluccini non forniva elementi oggettivi a sostegno dell'infondatezza degli illeciti disciplinari ascrittigli.
Nel corso dell'audizione il Sig. Umberto Petrucci, di anni 18, confermava la conversazione ed il suo contenuto avuta con il Carluccini e, quindi, come questi gli avesse prospettato di avere un contatto fisico di tipo sessuale con la tesserata Gaia Pantano, di anni 13; specificava tuttavia il Petrucci di non aver inteso le frasi del Carluccini come un invito diretto. Aggiungeva il Petrucci che lo stesso Carluccini gli confidò, nella medesima circostanza, di aver assunto, a pranzo, una quantità, definita irrisoria, di alcool. Concludeva il Petrucci che la conversazione avuta con il Carluccini aveva poi dato luogo a una successiva discussione, avvenuta davanti a lui, tra la Sig.ra Fina e lo stesso Carluccini.

Nel corso dell'audizione della Sig.ra Carmela Fina, invece, è emerso che la stessa ha appreso da giovani tiratori della conversazione del 17.03.2026 e, di conseguenza, che ha inviato, in data 31.03.2026, una segnalazione dell'accaduto al vice direttore del Poligono Fabrizio Moretti. La Sig.ra Fina ha aggiunto di aver incontrato il Carluccini il 31.03.2026 all'interno della Sezione di Roma ed anche di aver chiesto spiegazioni al Petrucci sui fatti accaduti; questi, dopo aver confermato il contenuto della conversazione con il Carluccini, ne sminuiva, tuttavia, il senso, inquadrandola come "sciocchezze tra maschi".
Sulla stessa falsariga il messaggio Whattsapp prodotto, inviatole dal Carluccini, nel quale lo stesso da un lato si mostrava offeso per come lei aveva parlato di lui e dall'altro qualificava la conversazione con il Petrucci come "cosa goliardica tra maschi" sostenendo di non nutrire interesse verso le "bambine" ed affermando che l'episodio con Carolina era "tutta un'altra storia". Tale circostanza veniva definita destabilizzante dalla Sig.ra Fina a causa della mancanza di consapevolezza dell'accaduto da parte del Carluccini.
Durante l'audizione la Sig.ra Carolina Gilardi, 19enne all'epoca dei fatti, dichiarava di aver ricevuto dal Carluccini, nel periodo settembre/ottobre 2025, attenzioni particolari e invadenti, da lei non gradite.
Aggiungeva che lo stesso Carluccini, richieste e ricevute da terzi informazioni personali su di lei, una sera dello stesso periodo, intorno alle 19.30, la attendeva vicino alla sua auto nei pressi dell'università con l'intenzione di regalarle una rosa e di fermarsi a parlare un po' con lei, cosa sgradita alla Sig.ra Gilardi che, infatti, saliva in macchina, apriva di poco il finestrino, scambiava due battute nelle quali gli diceva di dover andare via perché i genitori la attendevano per cena e si allontanava. La sig.ra Gilardi aggiungeva di aver ricevuto, nei giorni successivi, messaggi WhatsApp insistenti ed affatto graditi da parte del Carluccini, al quale chiedeva di smettere con queste condotte. Tutto ciò, chiariva la Sig.ra Gilardi, causava in lei un profondo senso di imbarazzo ogni volta che, successivamente, si recava sulla linea di tiro e nei pressi era presente Carluccini, anche perché lo stesso, a suo dire, la osservava in modo insistente.
Con provvedimento del 05.06.2026 la Procura Generale dello Sport Coni concedeva la proroga delle indagini, 40 giorni, richiesta dalla Procura Federale U.I.T.S.
Del 16.06.2026 l'avviso di conclusione indagini e comunicazione di intendimento a procedere a deferimento della Procura Federale U.I.T.S. nei confronti del Carluccini per i fatti sopra riportati.
Con memoria del 08.07.2026 la difesa del Sig. Pier Paolo Carluccini contestava il fondamento delle circostanze addotte nell'avviso di conclusioni indagini, dalle quali, a suo dire, non emergeva alcuna responsabilità disciplinare del Carluccini. Ciò perché:

- In ordine alla conversazione tra il Carluccini e il Petrucci, quest'ultimo confidava al primo di nutrire un sentimento nei confronti di Gaia Pantano ma di sentirsi bloccato per via della differenza di età, 17 lui 13 lei; a questo punto il Carluccini si limitava soltanto a spronarlo. Questo l'intento sotteso alla frase rivolta al giovane tiratore, una frase che, infatti, il Petrucci non ha inteso in senso letterale, non avendola percepita come un vero e proprio invito, come da lui stesso precisato alla procura. Per tale ragione il senso volutamente eccessivo della frase era quello di spronare il ragazzo a manifestare i propri sentimenti alla ragazza e niente di più. Da qui deriva che i contenuti del regolamento di safeguarding UITS non si prestano ad assumere rilievo alcuno nella vicenda poiché al Petrucci era chiaro che il Carluccini non lo stesse invitando a tenere comportamenti contrari al regolamento stesso.
- Sull'asserito stato di ebbrezza del Carluccini, durante la pratica sportiva del 17.03.2026, nessuna prova presente agli atti da fondamento all'accusa rivolta. Al contrario l'ausiliario Giandomenico

Clementi, in esito al proprio accertamento, concludeva che il Carluccini non poteva essere in stato di ebbrezza alcolica dal momento che sia il direttore di tiro che l'allenatore Joseph Torti, presenti ai fatti, gli riferivano di non aver notato nulla di anomalo e di non aver ricevuto alcuna segnalazione in tal senso, quel pomeriggio, da parte dei presenti in palestra. L'ufficio della Procura, in sostanza, non ha assolto all'onere istruttorio che gli competeva.

- Sul rapporto con la tesserata Carolina Gilardi rileva la difesa come si tratti di fatti estranei al perimetro che ci deve occupare essendo stata, la comune frequentazione delle aree sportive, solo l'occasione dell'incontro personale dei due. Per tale ragione, oltre che per il fatto che si parla di un uomo maggiorenne che manifesta i propri sentimenti ad una donna anch'ella maggiorenne, con modi appropriati e senza alcun contegno inopportuno, non si ravvisa presupposto alcuno per un addebito.

Conclude la memoria con la richiesta di non procedersi disciplinarmente a carico del Sig. Pier Paolo Carluccini.

Nella memoria istruttoria allegata la difesa chiedeva l'escussione dei testi Umberto Petrucci, Tiziana Frongia, Giandomenico Clementi, Alessio Notari e Carolina Gilardi.

Con Decreto Presidenziale del 16 ottobre 2026, ex art. 34, lett. *c)*, del Regolamento di Giustizia Sportiva UITS, il Sig. Pier Paolo Carluccini veniva chiamato innanzi a questo Tribunale Federale per l'udienza del 23 ottobre 2026, slittata successivamente al 06 novembre 2026.

All'udienza del 06 novembre 2026 erano presenti personalmente il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Monica Martino, l'Avv. Domenico Giugni per il Sig. Pier Paolo Carluccini e lo stesso Pier Paolo Carluccini.

Il Procuratore Federale Aggiunto reiterava quanto già dedotto nell'atto di deferimento e insisteva per l'accoglimento.

L'Avv. Domenico Giugni, invece, chiedeva termine per controdedurre alla memoria della Procura Federale del 03.11.2026 depositata oltre l'udienza precedentemente fissata.

A questo punto il Tribunale, ritenendo fondata l'eccezione della difesa, vista la tardività della memoria della Procura Federale, disponeva non tenersi conto della memoria stessa.

La difesa insisteva per l'ammissione delle prove testimoniali richieste: il Tribunale, pertanto, si ritirava in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio veniva data lettura dell'ordinanza nella quale le istanze venivano rigettate in quanto: relativamente alle cinque persone indicate nell'incipit dell'istanza la stessa è inammissibile perché non capitolata ai sensi dell'art. 244 cpc; relativamente alla prova testimoniale del Sig. Umberto Petrucci perché irrilevante atteso che il fatto da accertare è esclusivamente l'avere il Carluccini proferito le parole ex punto 1 pag. 6 dell'atto di deferimento; in ordine alla richiesta di prova dei Sig.ri Tiziana Frongia, Giandomenico Clementi e Alessio Notari in quanto le loro deposizioni sarebbero irrilevanti perché non riferite temporalmente ai fatti oggetto di contestazione; in merito alla richiesta di prova testimoniale della Sig.ra Carolina Gilardi: con riferimento al punto 3/a perché si tratta di circostanza non conferente ai fatti contestati; con riferimento al punto 3/ b perché è irrilevante se la stessa fosse o meno in compagnia di altra persona; in merito al punto 3/c perché si tratta di circostanza irrilevante in relazione all'addebito contestato.

A questo punto anche la difesa del Carluccini si riportava a quanto già dedotto nelle memorie depositate e insisteva per l'accoglimento.

All'esito di detta udienza, il Tribunale Federale dava lettura del dispositivo di questa decisione, qui sotto riportato, riservandosi il deposito delle motivazioni nel termine massimo previsto.

DIRITTO

L'atto di deferimento è fondato e viene parzialmente accolto.

La questione di merito del presente giudizio accerta come siano effettivamente addebitabili al Sig. Pier Paolo Carluccini illeciti disciplinari: per il fatto oggettivo di aver pronunciato, durante la conversazione con il tesserato Umberto Petrucci in area sociale e con riferimento alla tesserata tredicenne Gaia Pantano, la frase "vai là la baci e le metti una mano in mezzo alle gambe", indipendentemente dal fatto che sia o meno configurabile come un'induzione rivolta al Petrucci a commettere un reato ed un illecito disciplinare; per avere, nel periodo settembre e ottobre 2025, tenuto nei confronti della tesserata Carolina Gilardi una condotta di approccio insistente, invasiva e non gradita, consistita nell'aver preso informazioni sulle sue abitudini, averla attesa per un approccio nel parcheggio dell'università ed aver insistito, nei giorni successivi, inviandole messaggi via WhattsApp, nonostante il palese rifiuto di lei. Tali modalità di approccio hanno provocato un forte disagio alla tesserata nei successivi accessi nell'ambiente sportivo.

Entrambe le condotte in violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 5, comma 1 lettera a, del Regolamento di Giustizia UITS, per inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, per violazione del dovere di mantenere un comportamento corretto, leale e dignitoso tra tesserati, nonché dei principi di lealtà e correttezza nei confronti di altri tesserati.

In violazione, inoltre, dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, che impone a tutti i tesserati dell'ordinamento sportivo di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per una ordinata e civile convivenza sportiva.

In spregio, infine, agli artt. 2,3,5 e 6 del Regolamento Safeguarding UITS che sanziona, nei rapporti sportivi tra tesserati UITS, ogni forma di molestia sessuale.

Questo Tribunale non ritiene provata poi la contestazione di cui al capo 2 della pag. 6 dell'atto di deferimento. Infatti l'unico elemento incontroverso è quello conseguente all'affermazione di Paolo Carluccini, che aveva dichiarato di aver bevuto due bicchieri di vino. Da tale circostanza non è inequivocamente desumibile che lo stesso fosse in stato di ebbrezza, stato per altro da nessun altro, di coloro che lo avevano visto quel giorno sulla linea di tiro, rilevato neppur sulla base di osservazioni indiziarie.

Deve essere pertanto emanata pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Quanto poi alle disposizioni (artt. 2043 e 2050 c.c.) richiamate nel capo e) della pag. 7 dell'atto di deferimento, trattasi di norme in materia di responsabilità civile, di per sé in nessun modo riferibili alle infrazioni previste dal Regolamento di Giustizia di questa Unione. Va pertanto emana declaratoria di assoluzione poiché il fatto non è previsto quale infrazione.

Quanto alle aggravanti contestate, ritiene questo Tribunale sussistente esclusivamente quella di cui all'art. 10 comma1 lett. h) del Regolamento di Giustizia. Infatti Paolo Carluccini aveva minimizzato, nel dialogo con la Sig.ra Carmela Fina, madre della tesserata Gaia Pantano, la portata della propria condotta, così aggravando le conseguenze dell'infrazione commessa. Tale atteggiamento, infatti, ha prodotto l'effetto distorsivo di ribaltare sulla vittima il carico morale e la responsabilità del turbamento generato, aggravando così in maniera diretta le conseguenze pregiudizievoli dell'infrazione commessa.

Non sussistono, al contrario, le altre due aggravanti contestate. Quanto a quella di cui all'art. 10 comma1 lett. c) del Regolamento di Giustizia, le frasi rivolte da Paolo Carluccini ad Umberto Pacifici, non hanno avuto alcun effetto eziologico sul comportamento posto in essere da quest'ultimo, che nulla aveva poi fatto nei confronti della minore:

Quanto a quella di cui all'*incipit* dell'art. 10, non si tratta di circostanza autonoma. Detta disposizione così prevede:

"in caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:…"
Si tratta quindi del presupposto necessario per la sussistenza delle aggravanti specifiche di cui alle successive lettere da a) a j).
Nel caso in esame la particolare gravità, in quanto riferite ad una minore, delle espressioni rivolte da Paolo Carluccini ad Umberto Petrucci è infatti il presupposto per la sussistenza dell'aggravante di cui alla lett. h).
Questo Tribunale ritiene di dover esaminare, in via preliminare, la questione relativa al concorso formale ed alla continuazione delle infrazioni previste dal Regolamento di Giustizia dell'Unione Italiana Tiro a Segno, questione rilevante con riferimento alla quantificazione della sanzione. Infatti solo nell'ipotesi per cui i principi relativi al concorso formale ed alla continuazione siano applicabili, si potrà computare la sanzione secondo il metodo del cumulo giuridico e non quello del cumulo materiale.
Quanto al concorso formale l'art. 8 legge 24 novembre 1981 n.689 prevede il concorso formale quale principio applicabile a tutte le ipotesi di sanzioni amministrative. Si deve pertanto ritenere che tale principio abbia una valenza generale, con riferimento a qualsiasi ordinamento, che contempli un apparato sanzionatorio, conseguentemente anche all'ordinamento sportivo.
Con riferimento alla continuazione, in ambito extrapenale, è prevista dal combinato disposto dell'art. 8 commi 1 e 2 cit. legge 689/1981, nonché dall'art. 12 comma1 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472. In tal caso non si tratta di un'ipotesi con valenza generale, poiché riferite ad ordinamenti *latu senso* sezionali, quali quello del lavoro e quello tributario. Tuttavia, in assenza di una norma specifica in senso contrario, non rinvenibile del Regolamento di Giustizia di questa Unione, l'ipotesi della continuazione si può ritenere applicabile nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anch'esso, *latu senso*, sezionale.
D'altro canto la giustizia sportiva di altra federazione ha rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza, costituisce un dato acquisito nell'ordinamento sportivo il riconoscimento dell'illecito continuato, ancorché l'istituto della continuazione non sia espressamente disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva (quanto alla F.I.G.C. Corte Federale di Appello Sez.I n.42/2023-2024 e sez. un. n.21/2024-2025).
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene uniti dal vicolo della continuazione, ex art. 8 commi 1 e 2 cit. legge 689/1981, le condotte contestate a Pier Paolo Carluccini, di cui al capo 1 della pag. 6 ed al capo 3 della pag. 7 dell'atto di deferimento, individuandosi il medesimo fine criminoso nella manifestazione senza remore di comportamenti inappropriati, aventi riflessi sessuali.
Il comportamento più grave va individuato in quello di cui al capo 1, in quanto coinvolgente un soggetto minorenne. Tale comportamento ha determinato, in relazione al disposto dell'art. 8 comma 1 cit. legge 689/1981, la violazione delle fattispecie, con riferimento alla pag. 7 dell'atto di deferimento, di cui alle lettere a) e b), considerate unificate, in quanto gli illeciti ivi enunciati sono totalmente sovrapponibili, di cui alla lett. c), con esclusione dell'art. 4, poiché, come già rilevato, non è provata la contestazione di cui al capo 2 della pag. 6, dell'art. 5, poiché riferito al rilascio di dichiarazioni, e dell'art. 12, poiché riferito al dovere di collaborazione, e di cui alla lett. d), con esclusione degli artt. 1, poiché riferito alle finalità, e 4, poiché riferito alle buone prassi, fattispecie tutte unite dal concorso formale.
Quanto alla sanzione, ritiene questo Tribunale sanzione equa quella di sette mesi e dieci giorni di sospensione, alla quale si perviene secondo il seguente computo: pena base, riferita alla contestazione di cui al capo 1 di pag. 6 per la violazione dei capi a) e b) di pag. 7: quattro mesi di sospensione; più aumento per il concorso formale con la violazione di cui al capo c) ex art. 8 comma1 legge 689/1981 di quindici giorni=quattro mesi e quindici giorni; più aumento per il concorso formale di cui al capo d) ex art. 8 comma1 legge 689/1981 di quindici giorni=cinque mesi; più aumento per la continuazione con la contestazione di cui al capo 3 della pag.7 ex art. 8 commi1 e 2 legge 689/1981 di un terzo=sei mesi e venti giorni; più aumento per la circostanza aggravante ex art. 10 comma1 lett. h) di venti giorni=sette mesi e dieci giorni.

P.Q.M

Il Tribunale Federale, in esito alla seduta del 06.11.2026, dà lettura alle parti del seguente dispositivo
"Visto il Regolamenti di Giustizia Sportiva,
dichiara Pier Paolo Carluccini colpevole delle infrazioni ascrittegli di cui ai capi 1 e 3 delle pagg. 6 e 7 dell'atto di deferimento per violazione dei capi a) e b) di cui alla pag. 7 considerate unificate le contestazioni, in quanto ripetitive, del capo c) con esclusione degli artt. 4, 5 e 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI, e del capo d) con esclusione degli artt. 1 e 4 del Regolamento Safeguarding, e considerate tali ipotesi unificate dal vincolo della continuazione e ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lett. h), del Regolamento, lo condanna alla sanzione di sette mesi e dieci giorni di sospensione;
assolve il Carluccini dall'incolpazione di cui al capo 2) di cui alle pagg. 6 e 7 perché il fatto non sussiste;
assolve il Carluccini dall'infrazione di cui al capo e) della pag. 7 poiché il fatto non è previsto quale infrazione.
Termine massimo per la stesura della motivazione".

Dispone che la Segreteria comunichi senza indugio la presente decisione e ne curi altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS, con immediata esecuzione.

Roma, 12 novembre 2026

Dott. Roberto Reali
Presidente

Firmato digitalmente da:
ROBERTO REALI
16/11/2026 16:31

Avv. Raffaella VIGNOTTO
Vicepresidente

VIGNOTTO RAFFAELLA
2026.11.16 16:44:50
CN=VIGNOTTO RAFFAELLA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587
RSA/2048 bits

Avv. Giuseppe Emmolo
Componente relatore ed estensore